



**CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA  
DELLA REGIONE CAMPANIA**

**Regolamento interno**

Allegato alla deliberazione n. 1 del 2 aprile 2019

Testo vigente	Testo modificato
<b>CAPO I Oggetto</b>	
<p>Articolo 1 (Oggetto)</p> <p>1. Il presente regolamento interno, in attuazione dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Campania e della legge regionale 23 luglio 2018, n. 25, disciplina ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 25/2018 l'organizzazione e il funzionamento della Consulta di garanzia statutaria.</p>	<p>Articolo 1 (Oggetto)</p> <p>1. Il presente regolamento interno, in attuazione dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Campania e della legge regionale <b>Campania</b> 23 luglio 2018, n. 25, disciplina ai sensi dell'articolo 8 della <b>medesima</b> legge l'organizzazione e il funzionamento della Consulta di garanzia statutaria.</p>
<b>CAPO II Organo</b>	
<p>Articolo 2 (Seduta di insediamento della Consulta di garanzia statutaria)</p> <p>1. La prima seduta della Consulta di garanzia statutaria, di seguito definita Consulta, successiva alla nomina dei componenti, è convocata dal componente più anziano di età.</p> <p>2. La Consulta nella sua prima seduta elegge al proprio interno un Presidente e un Vicepresidente.</p> <p>3. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente ha luogo, con unica votazione, a maggioranza assoluta dei componenti della Consulta.</p>	Non modificato
Articolo 3	Articolo 3



<p>(Attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente della Consulta)</p> <p>1. Il Presidente:</p> <p>a) rappresenta la Consulta;</p> <p>b) la presiede e assicura il buon andamento dei suoi lavori;</p> <p>c) convoca le sedute e fissa l'ordine del giorno;</p> <p>d) designa il/i relatore/i sui diversi atti sottoposti all'esame della Consulta;</p> <p>e) comunica agli organi regionali e ai soggetti interessati le deliberazioni assunte dalla Consulta;</p> <p>f) svolge le altre attività previste dal presente regolamento.</p> <p>2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.</p> <p>3. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano di età.</p>	<p>(Attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente della Consulta)</p> <p>1. Il Presidente:</p> <p>a) rappresenta la Consulta;</p> <p>b) la presiede e, <b>avvalendosi della struttura amministrativa di ausilio</b>, assicura il buon andamento dei suoi lavori;</p> <p>c) convoca le sedute e fissa l'ordine del giorno;</p> <p>d) designa il/i relatore/i sui diversi atti sottoposti all'esame della Consulta;</p> <p>e) comunica agli organi regionali e ai soggetti interessati le deliberazioni assunte dalla Consulta;</p> <p>f) svolge le altre attività previste dal presente regolamento.</p> <p>2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.</p> <p>3. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano di età.</p>
<p>Articolo 4 (Decadenza, incompatibilità, dimissioni e decesso)</p> <p>1. Il componente assente ingiustificato dalle sedute della Consulta per tre volte consecutive della Consulta decade dalla carica. Il componente per qualsivoglia motivo impossibilitato a partecipare a una seduta è tenuto a comunicare al Presidente le cause dell'assenza.</p> <p>2. Con riguardo alle cause d'incompatibilità sopraggiunte, che comportano la decadenza dalla carica di componente della Consulta, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, legge Regione Campania n. 25/2018. Circa l'accertata sopravvenienza di cause d'incompatibilità, il Presidente ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale per l'adozione di quanto necessario per il ripristino delle condizioni di funzionalità della Consulta.</p> <p>3. Le dimissioni del componente della Consulta vanno presentate al Presidente della Consulta e</p>	<p>Articolo 4 (Decadenza, incompatibilità, dimissioni e decesso)</p> <p>1. Il componente assente ingiustificato dalle sedute della Consulta per tre volte consecutive della Consulta decade dalla carica. Il componente per qualsivoglia motivo impossibilitato a partecipare a una seduta è tenuto a comunicare al Presidente le cause dell'assenza.</p> <p>2. Con riguardo alle cause d'incompatibilità sopraggiunte, che comportano la decadenza dalla carica di componente della Consulta, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, legge <b>regionale</b> Campania n. 25/2018. Circa l'accertata sopravvenienza di cause d'incompatibilità, il Presidente ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale per l'adozione di quanto necessario per il ripristino delle condizioni di funzionalità della Consulta.</p> <p>3. Le dimissioni del componente della Consulta vanno presentate al Presidente della Consulta e</p>



<p>sono efficaci solamente a seguito della presa d'atto da parte del Consiglio regionale.</p> <p>4. In caso di decesso del componente, il Presidente ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale per l'adozione degli atti conseguenti.</p>	<p>sono efficaci solamente a seguito della presa d'atto da parte del Consiglio regionale.</p> <p>4. In caso di decesso del componente, il Presidente ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale per l'adozione degli atti conseguenti.</p>
<p>Articolo 5 (Sede)</p> <p>La Consulta ha sede e si riunisce presso il Consiglio regionale.</p>	<p>Non modificato</p>
<p>Articolo 6 (Funzioni di ausilio)</p> <p>La struttura regionale di ausilio alla Consulta:</p> <p>a) svolge le funzioni di segreteria, come previsto dall'art. 8 l. r. n. 25/2018;</p> <p>b) cura il protocollo della Consulta;</p> <p>c) assiste la Consulta nello svolgimento dei lavori;</p> <p>d) cura gli adempimenti antecedenti e susseguenti alle sedute della Consulta;</p> <p>e) assicura la pubblicità delle deliberazioni della Consulta, su richiesta del Presidente della stessa;</p> <p>f) cura la predisposizione, la tenuta e l'aggiornamento costante dell'istituzionale sito internet della Consulta.</p>	<p><b>Articolo 6 (Organizzazione e struttura amministrativa di supporto; il segretario)</b></p> <p><b>1. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa e per il corretto svolgimento dei suoi propri compiti, la Consulta si avvale di una struttura di supporto composta da un dirigente con funzioni di segretario, nonché da dipendenti di comparto messi a disposizione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e dalla Giunta, così come previsto dalla legge istitutiva. In particolare, la struttura di supporto:</b></p> <p><b>a) svolge le funzioni di segreteria;</b></p> <p>b) cura il protocollo della Consulta;</p> <p>c) assiste la Consulta nello svolgimento dei lavori;</p> <p>d) cura gli adempimenti antecedenti e susseguenti alle sedute della Consulta;</p> <p><b>e) svolge ogni attività istruttoria richiesta dalla Consulta;</b></p> <p><b>f) svolge ogni altra attività disciplinata dalla legge istitutiva;</b></p> <p>g) assicura la pubblicità delle deliberazioni della Consulta, su richiesta del Presidente della stessa;</p> <p>f) cura la predisposizione, la tenuta e l'aggiornamento costante dell'istituzionale sito internet della Consulta.</p> <p><b>2. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario della struttura di supporto con livello dirigenziale.</b></p>



	<p><b>3. Il segretario, sotto la direzione del Presidente, cura la redazione dei verbali, la custodia degli atti, la trasmissione e la pubblicazione delle deliberazioni.</b></p> <p><b>4. Del funzionamento della struttura e dei risultati dalla stessa raggiunti è dato conto nella relazione annuale.</b></p> <p><b>5. Per l'esercizio dei compiti istituzionali, e qualora non sia possibile provvedere unicamente con risorse interne alla struttura o alla amministrazione regionale, la Consulta può avvalersi occasionalmente, a titolo gratuito, di collaborazione, stages e tirocini con soggetti esterni.</b></p>
<p><b>Capo III Funzionamento</b></p>	
<p><b>Articolo 7 (Convocazione)</b></p> <p>1. La Consulta si riunisce: a) su convocazione del Presidente; b) su richiesta motivata di almeno due componenti.</p> <p>2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il Presidente convoca la Consulta entro dieci giorni dalla richiesta con l'ordine del giorno concordato con i proponenti.</p> <p>3. La convocazione contenente l'ordine del giorno deve pervenire ai componenti, anche per posta elettronica o fax o fonogramma, almeno tre giorni prima della seduta.</p> <p>4. La consulta può autoconvocarsi e validamente deliberare qualora siano presenti e favorevoli tutti i componenti.</p>	<p><b>Articolo 7 (Convocazione)</b></p> <p>1. La Consulta si riunisce: a) su convocazione del Presidente; b) su richiesta motivata di almeno due componenti.</p> <p>2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il Presidente convoca la Consulta entro dieci giorni dalla richiesta con l'ordine del giorno concordato con i proponenti.</p> <p>3. La convocazione contenente l'ordine del giorno deve pervenire ai componenti, anche per posta elettronica o fax o fonogramma, almeno tre giorni prima della seduta.</p> <p>4. La <b>Consulta</b> può autoconvocarsi e validamente deliberare qualora siano presenti e favorevoli tutti i componenti.</p>
<p><b>Articolo 8 (Udienze)</b></p> <p>1. Le udienze della Consulta sono pubbliche. Il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla</p>	<p><b>Articolo 8 (Sedute: camere di consiglio e udienze, meramente istruttorie e/o deliberanti)</b></p> <p><b>1. La Consulta, a seconda della materia oggetto di trattazione, si riunisce e delibera in seduta in</b></p>



sicurezza o all'ordine pubblico o alla morale, ovvero quando avvengano, da parte del pubblico, manifestazioni che possano turbare la serenità.

2. La Consulta, per assicurare la completezza dell'istruttoria, può chiedere l'audizione dei direttori generali e dei dirigenti delle strutture regionali interessati, nonché dei soggetti legittimati a richiedere le deliberazioni, o loro delegati.

3. La Consulta può altresì chiedere l'audizione dei soggetti legittimati – o loro delegati – a promuovere referendum e a esercitare l'iniziativa popolare.

4. La Consulta può acquisire memorie.

**camera di consiglio o in udienza pubblica, salvo quanto disposto dall'articolo 8, punto "4.", primo periodo, della legge istitutiva n. 25/2018 della Regione Campania e ss.mm.**

**2. In seduta di camera di consiglio, che, a seconda dei casi, può essere meramente istruttoria e/o anche deliberante, la Consulta istruisce, tratta e delibera con riguardo a quelle fattispecie, caratterizzate da esclusivo esame di documenti, che sono espressamente previste dalla legge regionale Campania n. 25/2018 e ss.mm., in particolare quelle di cui all'art.1, punto "5." e di cui all'art.2, ex combinato disposto di cui ai punti "4." e "5." primo periodo, nonché quelle di cui agli artt.3, 4, 5, 6 e 7 della medesima legge regionale.**

**3. In seduta di udienza, che può essere meramente istruttoria e/o anche deliberante, la Consulta istruisce, tratta e delibera con riguardo alle fattispecie, di cui al qui precedente comma, che prevedano anche o esclusivamente l'audizione personale di terzi.**

**4. In seduta meramente istruttoria di camera di consiglio, il componente che, per giustificati motivi, risultasse impossibilitato a presenziare fisicamente, con richiesta anche in tempo reale soggetta a autorizzazione presidenziale, può prendere parte alla seduta da remoto.**

**5. La Consulta, per assicurare la completezza dell'istruttoria, può chiedere l'audizione dei direttori generali e dei dirigenti delle strutture regionali interessati, nonché dei soggetti legittimati a richiedere le deliberazioni, o di loro delegati.**

**6. La Consulta può altresì chiedere l'audizione dei soggetti legittimati – o di loro delegati – a promuovere referendum e a esercitare l'iniziativa popolare.**

**7. La Consulta può acquisire memorie.**



	<p><b>8. Durante una seduta di udienza, e per giustificati motivi, in particolare nel caso in cui per esigenza di tempo risultasse necessario acquisire elementi funzionali all'adozione di una tempestiva deliberazione, il Presidente può autorizzare l'audizione di terzi in videoconferenza o l'acquisizione in tempo reale di informazioni mediante altro mezzo di comunicazione, previa identificazione dell'interlocutore.</b></p> <p><b>9. In caso di conclamata emergenza nazionale o locale, in conforme applicazione e/o adeguamento di/a quanto per l'occasione previsto dalla normativa primaria statale e/o secondaria regionale, il Presidente può disporre la celebrazione delle sedute in videoconferenza, nonché il rinvio ad altra data della seduta in udienza per la quale fosse prevista l'audizione personale di terzi. Qualora, per l'adozione di deliberazione inderogabilmente tempestiva, risultasse indispensabile l'immediata acquisizione di ulteriori dati e/o informazioni conoscibili esclusivamente da fonti terze impossibilitate a presenziare per essere ascoltate personalmente, il Presidente può, così come anche il relatore designato, richiedere senza indugio a tali fonti l'inoltro di memorie scritte.</b></p> <p><b>10. In caso di conclamata emergenza nazionale o locale, il Presidente, all'atto della convocazione della seduta della Consulta, demanda alla struttura amministrativa di ausilio la predisposizione di quanto necessario per procedere al corretto avvio, svolgimento e verbalizzazione delle sedute della Consulta da remoto.</b></p>
<p><b>Articolo 9</b> (Validità delle sedute e delle deliberazioni)</p> <p>1. La Consulta si riunisce validamente e delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.</p> <p>2. La Consulta delibera secondo le modalità e nei termini previsti dallo Statuto, dalla legge regionale 25/2018 e dal regolamento interno del Consiglio regionale.</p>	<p><b>Articolo 9</b> (Validità delle sedute e delle deliberazioni)</p> <p><b>1. La Consulta si riunisce validamente e delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.</b></p>



<p>3. Le astensioni equivalgono a voto negativo. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>	
<p>Articolo 10 (Verbalizzazione)</p> <p>1. Svolge le funzioni di Segretario un dirigente, appartenente alla struttura regionale di ausilio alla Consulta. In caso di assenza del dirigente tali funzioni sono svolte da un componente della Consulta.</p> <p>2. Di ogni seduta viene redatto un verbale nel quale sono riportati i nomi dei partecipanti, l'ordine del giorno, la discussione, le deliberazioni ed eventuali comunicazioni e dichiarazioni rilasciate dai partecipanti.</p> <p>3. Il Presidente detta il verbale in forma riassuntiva al Segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p>	<p>Articolo 10 (Verbalizzazione)</p> <p>1. Di ogni seduta viene redatto un verbale nel quale sono riportati i nomi dei partecipanti, l'ordine del giorno, la discussione, le deliberazioni ed eventuali comunicazioni e dichiarazioni rilasciate dai partecipanti.</p> <p>2. Il Presidente detta il verbale in forma riassuntiva al segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.</p>
<p><b>Capo IV</b> <b>Richiesta di pareri</b></p>	
<p>Articolo 11 (Presentazione delle richieste di pareri)</p> <p>1. La richiesta di pareri, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla legge, è depositata presso la segreteria della Consulta e immediatamente protocollata.</p> <p>2. Alla richiesta possono essere allegate memorie.</p> <p>3. I termini previsti dallo Statuto, dalla legge regionale n. 25/2018 e dal regolamento interno del Consiglio regionale iniziano a decorrere dalla data del protocollo.</p> <p>4. L'avvenuto deposito è immediatamente comunicato a tutti i componenti della Consulta, cui altresì viene inviata copia degli atti e dei documenti acquisiti ai sensi del successivo articolo 12.</p>	<p>Articolo 11 (Pareri, termini)</p> <p><b>La Consulta, nell'ambito delle funzioni ad essa tribuite dallo Statuto e dalla legge istitutiva, riceve richieste di pareri interpretativi da parte del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta ex articolo 3, comma 2, legge regionale Campania n. 25/2018, e da parte di qualsiasi organo dell'amministrazione regionale e locale della Campania ex articolo 4, comma 1, della medesima legge regionale.</b></p> <p><b>Riceve altresì richieste di pareri sull'ammissibilità delle proposte referendarie ex articolo 6, legge regionale Campania n. 25/2018.</b></p>





	<p>La richiesta di pareri, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla legge, è depositata presso la segreteria della Consulta e immediatamente protocollata.</p> <p>Alla richiesta possono essere allegare memorie.</p> <p>La Consulta, per le richieste di parere e per il rilascio del parere, considera e osserva termini quelli di cui all'art.10 della legge regionale Campania n. 25/1975, nonché quelli previsti dallo Statuto e dalla legge regionale Campania n. 25/2018; tali termini, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 25/1975, iniziano a decorrere dalla data della perfezionata acquisizione al protocollo interno della Consulta.</p> <p>L'avvenuto deposito è immediatamente comunicato a tutti i componenti della Consulta, cui altresì viene fornita copia degli atti e dei documenti acquisiti ai sensi del successivo articolo.</p>
<p>Articolo 12 (Acquisizione di atti e documenti)</p> <p>1. Il Presidente della Consulta o il/i relatore/i acquisiscono dagli uffici regionali e dagli enti dipendenti, partecipati o vigilati, gli atti e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta stessa, facendone diretta richiesta al dirigente regionale competente, nel caso di struttura regionale, o al legale rappresentante, nel caso di enti dipendenti, partecipati o vigilati.</p> <p>2. L'utilizzo degli atti acquisiti deve avvenire nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali. Qualora l'acquisizione abbia a oggetto dati e documenti riservati, ciascun componente della Consulta ha l'obbligo di mantenere la riservatezza.</p>	<p>Non modificato</p>
<p>Articolo 13 (Adozione della deliberazione integrante il parere richiesto)</p>	<p>Non modificato</p>





<p>1. Il Presidente designa il/i relatore/i in considerazione della materia oggetto della richiesta di parere nonché del carico di lavoro già attribuito a ciascun componente.</p> <p>2. All'atto della designazione, il Presidente, d'intesa con il/i relatore/i, fissa un termine per la presentazione dell'ipotesi di deliberazione.</p> <p>3. La Consulta adotta la deliberazione integrante il richiesto parere a maggioranza assoluta dei componenti con voto palese.</p> <p>4. Il componente che dissenta in modo espresso e argomentato è tenuto a indicare immediatamente le relative motivazioni, le quali sono inserite nel verbale.</p> <p>5. La deliberazione, qualora sia adottata con il dissenso argomentato di uno o più componenti, deve essere adeguatamente motivata in relazione alle ragioni del dissenso.</p>	
<p>Articolo 14 (Comunicazione e modalità di pubblicazione della deliberazione integrante il parere richiesto)</p> <p>1. La deliberazione adottata dalla Consulta, a cura della struttura di ausilio, è immediatamente comunicata, oltre che al soggetto richiedente, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, nonché è pubblicata sul link istituzionale della Consulta all'interno del portale del Consiglio regionale.</p>	<p>Non modificato</p>
<p style="text-align: center;"><b>Capo V</b> <b>Disposizioni finali</b></p>	
	<p><b>Articolo 14 bis</b> <b>(Ulteriori attività della Consulta)</b></p> <p><b>1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Consulta predispone una relazione sull'attività da svolgere per l'annualità successiva e definisce con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale il proprio</b></p>



	<p><b>fabbisogno finanziario per il funzionamento ordinario della struttura e attività connesse.</b></p> <p><b>2. La Consulta, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio una relazione sull'attività svolta.</b></p> <p><b>3. Nell'espletamento delle funzioni attribuite alla Consulta, i componenti possono svolgere missioni a fini istruttori o di acquisizione documentale. Le missioni sono autorizzate dal Presidente.</b></p>
<p>Articolo 15 (Approvazione e revisione del regolamento interno)</p> <p>1. Il regolamento interno della Consulta è approvato all'unanimità dai componenti della Consulta ed è pubblicato, a cura della struttura regionale di ausilio, nel Bollettino ufficiale della Regione Campania, sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale nonché in una sezione dedicata del sito internet istituzionale della Giunta regionale.</p> <p>2. Ciascun componente può proporre modifiche e integrazioni al regolamento interno della Consulta.</p>	<p>Articolo 15 (Approvazione e revisione del regolamento interno)</p> <p>1. Il regolamento interno della Consulta è approvato all'unanimità dai componenti della Consulta ed è pubblicato, a cura della struttura regionale di ausilio, nel Bollettino ufficiale della Regione Campania, sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale nonché in una sezione dedicata del sito internet istituzionale della Giunta regionale.</p> <p>2. Ciascun componente può proporre modifiche e integrazioni al regolamento interno della Consulta. <b>Le modifiche ed integrazioni proposte vanno valutate, approvate e pubblicate a norma del comma precedente.</b></p>
<p>Articolo 16 (Rinvio)</p> <p>1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla l. r. n. 25/2018, nonché dallo Statuto della Regione Campania, dal Regolamento del Consiglio regionale della Campania e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.</p>	<p>Articolo 16 (Rinvio)</p> <p><b>1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla legge regionale Campania n. 25/2018 e allo Statuto della Regione Campania.</b></p>